



CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I COMUNI DI RESIDENZA DEGLI ALUNNI DELLA "SCUOLA PRIMARIA" PER MINORI CONDISABILITÀ FISIO-PSICHICHE GRAVI, ANNESSA ALLA SCUOLA PRIMARIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. RODARI" DI SEREGNO PER L'A.S. 2022/2023

TRA

- il COMUNE DI SEREGNO rappresentato da nata a il, domiciliata per la funzione presso la sede del COMUNE DI SEREGNO (C.F. 00870790151 - P.I. 00698490968), Piazza Martiri della Libertà n. 1, ai sensi del D. Lgs n. 267 del 18/6/2000 in qualità di Dirigente dell'Area Servizi alla Persona;

e

- il COMUNE DI rappresentato da nato/a a _____ (___) il _____ domiciliato/a per la funzione presso la sede del COMUNE DI _____ (C.F.) via, ai sensi del D. Lgs n. 267 del 18/6/2000 nella qualità di _____ ed _____ in esecuzione della deliberazione di _____ n. del

VISTI:

- Decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 "Norme in materia di scuole aventi particolari finalità", art. 1;
- Decreto Presidente Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382";
- Legge 4 agosto 1977, n. 517 "Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico";
- Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto Ministeriale 9 luglio 1992, "Indirizzi per la stipula degli accordi di programma ai

sensi dell'art. 13 della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104 sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

- Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 *"Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione"*;
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", art. 139;*
- D.M. 24 luglio 1998, n. 331 *"Modalità per la formazione delle classi e degli organici"*;
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 *"Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;
- Legge 10 marzo 2000, n. 62 *"Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione"*;
- Legge 22 marzo 2000, n. 69 *"Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap"*;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 *"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", art. 14;*
- Decreto Ministeriale n. 201/2000 *"Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124"*;
- Legge 28 marzo 2003, n. 53 *"Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale"*;
- Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 *"Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53"*;
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622: *"L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età"*;
- Legge regionale Lombardia 6 agosto 2007 n. 19 *"Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia"*;
- Decreto Ministeriale 22 agosto 2007, n. 139, art. 1: *"L'istruzione obbligatoria è impartita per almeno 10 anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"*;
- Legge Regionale della Lombardia 12 marzo 2008, n. 3 *"Governo della rete degli interventi e dei servizi alla Persona in ambito sociale e socio-sanitario"*;

- Linee guida del MIUR del 4 agosto 2009 per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità;
- CCNL Comparto Scuola vigente;
- Circolare Ministeriale 30 dicembre 2010, n. 101, art. 4 che dispone che "nell'attuale ordinamento l'obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni";
- LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- Decreto Legislativo n. 61/2017 "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107" (Decreto attuativo L. 107/2015);
- Decreto Legislativo n. 63/2017 "Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- Decreto Legislativo n. 66/2017 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità", a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della Legge 13 luglio 2015, n. 107;
- Decreto Legislativo n. 96/2019 "Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 66;

RICHIAMATI:

- "l'Atto di intesa per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità 2010-2015", approvato dall'Ambito Territoriale di Seregno con Delibera G.C. n. 271 del 9 novembre 2010 e successivi rinnovi;
- la "Preso d'atto del protocollo d'intesa per l'assistenza e l'integrazione scolastica delle persone con disabilità fra la Provincia di Monza e Brianza e l'Ambito Territoriale di Seregno" approvata con Delibera G.C. n. 104 dell'11 giugno 2013;

PREMESSO CHE:

- a) da anni è in funzione nel territorio comunale di Seregno una Scuola Primaria, annessa all'Istituto Comprensivo Statale "G. Rodari", riservata ad alunni affetti da gravi minorazioni fisiche e/o neuropsichiche e/o sensoriali da qualunque causa dipendenti, che possano pregiudicare l'inserimento ed un'efficace integrazione nelle scuole/classi comuni, con certificazione sanitaria rilasciata:

- dalle U.O.N.P.I.A. (Unità Operative di Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza) competenti per territorio e facenti capo alle Aziende socio-sanitarie territoriali (ASST);
 - dagli Enti accreditati autorizzati dalla Regione Lombardia sulla base della L.R. n. 33 del 30 dicembre 2009 "*Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità*";
 - dagli Enti privati, previa convalida da parte delle U.O.N.P.I.A. territorialmente competenti;
- b) nell'ambito delle classi della "SCUOLA PRIMARIA PER MINORI CON DISABILITÀ FISIO-PSICHICHE GRAVI" sono erogate prestazioni dirette a promuovere il benessere degli alunni, garantire un progetto educativo individualizzato rispondente ai bisogni specifici del singolo e l'inclusione scolastica e sociale attraverso l'attivazione delle risorse disponibili, anche avvalendosi di un significativo lavoro di rete ed in armonia con le norme sull'istruzione obbligatoria e con quelle dell'integrazione scolastica, ai sensi della legge quadro 5 dicembre 1992 n. 104 (artt. 12, 13, 14) sull'integrazione dei soggetti con disabilità grave e/o complessa e ai sensi del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 66 "Norme per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'art. 1, c. 180 e 181 della Legge 13 luglio 2015 n. 107;
- c) la "SCUOLA PRIMARIA PER MINORI CON DISABILITÀ FISIO-PSICHICHE GRAVI" è strutturalmente ubicata in un padiglione dell'edificio della Scuola Primaria "G. Rodari" di Seregno, sita in Via Pacini n. 71, dotata di ogni attrezzatura e caratteristica prevista dalle vigenti normative regionali, appositamente creata per offrire una modularità di spazi e favorire una particolare flessibilità organizzativa e didattica;
- d) la "SCUOLA PRIMARIA PER MINORI CON DISABILITÀ FISIO-PSICHICHE GRAVI" si caratterizza da anni:
- come offerta educativa qualificata da un elevato grado di professionalità e qualità, in quanto pienamente rispondente ai bisogni specifici degli alunni disabili e delle loro famiglie;
 - per essere aperta al territorio, in quanto accoglie alunni disabili provenienti da diversi Comuni in cui non è presente analogo servizio;

DATO ATTO CHE:

- il riconoscimento di questa realtà educativa è stato sancito con la stipula di una apposita Convenzione tra il Comune di Seregno, l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia - sede di Milano, l'Istituto Comprensivo G. Rodari di Seregno e l'ASST di Vimercate - chiamati a garantire funzionalità ed efficacia delle prestazioni, ciascuno per le proprie competenze e con le proprie risorse economiche e professionali, come stabilito dal legislatore nazionale e regionale, dando piena realizzazione e visibilità ad un complesso lavoro sinergico;
- a partire dall'a.s. 2015/2016 la Convenzione è stata arricchita dalla collaborazione con l'ASST di Vimercate sopra citata, al fine di garantire un corretto raccordo tra la "Scuola Primaria per alunni con gravi disabilità" e i diversi servizi U.O.N.P.I.A., collaborando con la scuola nella realizzazione di un protocollo operativo che consenta un'uniforme gestione degli aspetti tecnico-clinici funzionali all'iter di inserimento e frequenza scolastica;

RILEVATO CHE con la suddetta Convenzione sono state inoltre definite:

- a) le modalità di funzionamento della "SCUOLA PRIMARIA PER MINORI CON DISABILITÀ FISIO-PSICHICHE GRAVI", con lo scopo di dare continuità all'azione educativa e realizzare l'effettiva complementarietà degli interventi di sostegno per l'integrazione scolastica e per lo sviluppo e il mantenimento delle autonomie di base, indicando le competenze e le risorse messe a disposizione da ciascun Ente/Azienda;
- b) le modalità condivise di accesso dell'utenza e di compartecipazione finanziaria in capo ai Comuni di residenza degli alunni ammessi alla frequenza;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 4 luglio 2017 è stato approvato il RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I COMUNI DI RESIDENZA DEGLI ALUNNI DELLA "SCUOLA PRIMARIA PER MINORI CON DISABILITÀ FISIO-PSICHICHE GRAVI DELL'ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "G. RODARI" DI SEREGNO, a valere dal biennio 2017/2019 con successive proroghe fino all'a.s. 2022/2023;

- con delibera di Consiglio Comunale n.../2022 è stata approvata il presente schema di CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I COMUNI DI RESIDENZA DEGLI ALUNNI DELLA "SCUOLA PRIMARIA" PER MINORI CON DISABILITÀ FISIO-PSICHICHE GRAVI, ANNESSA ALLA SCUOLA PRIMARIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. RODARI" DI SEREGNO PER L'A.S. 2022/2023;

Ritenuta necessaria la stipula di una Convenzione per l'a.s. 2022/2023 che formalizzi l'adesione di ciascun Comune;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

1. La presente Convenzione ha lo scopo di disciplinare le modalità di accesso alla "SCUOLA PRIMARIA PER MINORI CON DISABILITÀ FISIO-PSICHICHE GRAVI "G. RODARI" di Seregno ai servizi ed alle attività connessi alla frequenza, al CENTRO ESTIVO (di cui all'art. 10) nonché l'assunzione degli oneri relativi alle spese di gestione.

Art. 2

1. La "SCUOLA PRIMARIA PER MINORI CON DISABILITÀ FISIO-PSICHICHE GRAVI", in considerazione degli spazi appositamente destinati, può accogliere fino ad un massimo di n. 30 (trenta) alunni in situazione di disabilità grave, organizzati, di norma, in n. 10 (dieci) classi a tempo pieno.
2. La frequenza alle classi della "SCUOLA PRIMARIA PER MINORI CON DISABILITÀ FISIO-PSICHICHE GRAVI" è garantita, di norma, per n. 10 (dieci) anni e/o fino al compimento del sedicesimo anno di età, ai sensi della vigente normativa.
3. L'accesso ai posti disponibili avviene mediante presentazione di formale domanda di iscrizione on line alla Direzione dell'istituto Comprensivo G. Rodari da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale sul minore, cui fa seguito la formulazione di specifica graduatoria redatta dall'Istituzione Scolastica, dando precedenza agli alunni residenti a Seregno.
4. L'iter scolastico e formativo è fondato sulla redazione annuale del P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 66/2017, elaborato ed approvato dal GLO

per l'inclusione di cui all'art. 9, c. 10 del medesimo D.Lgs. 66/2017.

5. Sul piano didattico-funzionale la "SCUOLA PRIMARIA PER MINORI CON DISABILITÀ FISIO-PSICHICHE GRAVI" è parte integrante dell'Istituto Scolastico, cui compete, nell'ambito dell'autonomia sancita dal D.P.R. dell'8 marzo 1999 n. 275, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997 n. 59, la definizione della propria identità organizzativa (definizione dell'organigramma interno che contempli ruoli e competenze, calendario scolastico, orario delle lezioni, ingresso ed uscita degli alunni ed eventuali autorizzazioni in deroga, nonché ogni altra funzione tecnica ed amministrativa attribuita da leggi e regolamenti), come esplicitato negli atti formali (Piano Triennale dell'Offerta Formativa, Carta dei Servizi, Regolamento di Istituto) - qui integralmente richiamati e disponibili sul sito web della Scuola.

Art. 3

1. La "SCUOLA PRIMARIA PER MINORI CON DISABILITÀ FISIO-PSICHICHE GRAVI" utilizza, per la realizzazione delle proprie attività, gli spazi dedicati (come da planimetria allegata) presso la sede di Via Pacini n. 71 ed articolati in:
 - Aule didattiche;
 - Aule laboratorio;
 - Servizi igienici;
 - Refettorio;
 - Uffici amministrativi;
 - Locali disimpegno - deposito - spogliatoio.
2. Gli ambienti sono di proprietà del Comune di Seregno che ne cura l'adeguamento ed il mantenimento agli standard previsti dalle norme vigenti in materia di edilizia, igiene e sicurezza, nonché la manutenzione.
3. Gli spazi destinati alle attività didattiche e complementari (progetti specifici quali psicomotricità, musicoterapia, ecc.) sono dotati di arredi ed attrezzature realizzate con materiali idonei alla tipologia di utenza e conformi alle specifiche norme antinfortunistiche.
4. Al Comune di Seregno spettano tutti gli oneri relativi all'assolvimento delle norme previste

dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni rispetto all'efficienza, alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura. Il Dirigente Scolastico, in veste di Datore di Lavoro, è responsabile degli adempimenti di propria competenza previsti dalla normativa citata.

5. Il Comune stipula idonei contratti di assicurazione per la responsabilità civile e per rischi contro incendio di fabbricati.
6. Sono altresì di competenza del Comune di Seregno gli oneri relativi ad allacciamento, manutenzione e gestione degli impianti di riscaldamento, elettrici, idraulici nonché il pagamento dei relativi consumi, direttamente o per il tramite della scuola, previo trasferimento di un fondo adeguato.
7. Sono compresi tra i consumi a carico del Comune quelli relativi alle utenze telefoniche per i servizi amministrativi e/o finalizzate all'attività didattica.
8. I suddetti oneri concorrono alla determinazione dell'onere complessivo annuo secondo quanto dettagliato ai sensi dell'art. 8.
9. È compito della Direzione dell'Istituto Comprensivo G. Rodari assicurare il principio della buona amministrazione per il corretto utilizzo di tali utenze, allo scopo di ridurre i costi di gestione e di evitarne un utilizzo improprio.

Art. 4

1. L'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia – sede di Milano, territorialmente competente, provvede ad assegnare all'Istituto Comprensivo Statale "G. Rodari" di Seregno, con riferimento specifico alle sezioni per alunni con gravi disabilità, un organico funzionale costituito da personale docente e personale ATA.
2. Il numero totale delle classi è definito sulla base del numero complessivo degli alunni e l'organico del personale docente è assegnato sulla base delle condizioni di gravità degli alunni e delle motivate necessità rappresentate dalla Scuola e, comunque, nell'ambito della disponibilità di organico a livello provinciale.
3. Il Comune di Seregno garantisce alla "SCUOLA PRIMARIA PER MINORI CON DISABILITÀ

FISIO-PSICHICHE GRAVI”, indipendentemente dalla provenienza territoriale degli alunni destinatari, il “Servizio Integrativo di assistenza ad personam” necessario alla realizzazione del P.E.I. Il servizio è assicurato mediante personale Ausiliario Socio-Assistenziale (ASA) nella misura di un operatore a tempo pieno ogni sei alunni con i compiti di cui all’Allegato A) alla presente Convenzione ed articolato in modo da dare piena copertura assistenziale nell’orario di funzionamento delle lezioni: qualora sia richiesto da particolari esigenze educative degli alunni potrà essere prevista la figura di Educatore o Assistente Educativo in alternativa o in aggiunta alla figura di ASA – a seguito di preventiva informazione alla famiglia e al Comune di residenza del minore disabile.

4. Il Servizio Integrativo di assistenza ad personam si avvale altresì della supervisione tecnica di personale in possesso di idonei requisiti (laurea in psicologia od equipollente) che abbia anche funzioni di coordinamento, come meglio descritte nell’Allegato A) della presente convenzione, della cui collaborazione tecnica/organizzativa si avvale il Dirigente Scolastico, per un massimo stimato in n. 30 ore settimanali dirette e n. 1 ora settimanale indiretta.
5. Le risorse umane, strumentali e finanziarie destinate dall’Ufficio Scolastico Regionale e dal Comune di Seregno alla “SCUOLA PRIMARIA PER MINORI CON DISABILITÀ FISIO-PSICHICHE GRAVI” sono gestite dal Dirigente Scolastico con spirito di integrazione, secondo criteri di flessibilità, efficienza ed efficacia, avvalendosi della collaborazione tecnica ed organizzativa della Coordinatrice.
6. Durante la frequenza scolastica al personale docente farà capo la responsabilità degli alunni.
7. Oltre alla normale copertura assicurativa per infortuni, l’Istituto Scolastico potrà stipulare polizze integrative aggiuntive i cui oneri saranno a carico dei genitori degli alunni – a seguito di preventiva informazione alla famiglia.

Art. 5

1. Il personale docente svolge la propria attività in piena coesione con l’azione educativa dell’Istituto Scolastico, in collaborazione con i servizi specialistici e le ASST di riferimento dei singoli alunni disabili e partecipa alle riunioni con gli esperti sanitari.

2. I Servizi Sociali Comunali referenti dei singoli casi collaborano attivamente con tutti i soggetti istituzionali coinvolti a supporto della famiglia, nell'interesse prioritario del minore.
3. Si riconosce altresì ai genitori degli alunni della "SCUOLA PRIMARIA PER MINORI CON DISABILITÀ FISIO-PSICHICHE GRAVI" il ruolo attivo nel progettare, concordare e definire gli obiettivi del programma di intervento, nel realizzare la continuità e la complementarietà del lavoro scuola/famiglia ed ogni altra attività sinergica finalizzata al benessere psico-fisico dei loro figli.

Art. 6

1. L'Ufficio Scolastico Regionale, sulla base delle proprie disponibilità finanziarie, assegna all'Istituto Scolastico risorse economiche per l'acquisto dei sussidi didattici e del materiale di consumo occorrenti allo specifico funzionamento della "SCUOLA PRIMARIA PER MINORI CON DISABILITÀ FISIO-PSICHICHE GRAVI".
2. Le attrezzature e i sussidi didattici di cui sopra, in dotazione della Scuola, restano di proprietà dell'Istituto Scolastico.
3. Le risorse finanziarie assegnate ai Centri Territoriali per l'Inclusione (CTI) sono destinate, con criteri definiti dagli organismi preposti operanti nei CTI, anche alla "SCUOLA PRIMARIA PER MINORI CON DISABILITÀ FISIO-PSICHICHE GRAVI".
4. Le risorse individuate dal presente articolo non costituiscono onere per i Comuni di residenza degli alunni frequentanti la "SCUOLA PRIMARIA PER MINORI CON DISABILITÀ FISIO-PSICHICHE GRAVI".

Art. 7

1. L'ammissione degli alunni alla "SCUOLA PRIMARIA PER MINORI CON DISABILITÀ FISIO-PSICHICHE GRAVI" è subordinata all'impegno formale, all'atto dell'iscrizione, da parte del Comune di residenza dell'alunno, al versamento al Comune di Seregno degli oneri previsti da perfezionarsi mediante stipula della presente convenzione.
2. Il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo, in forza dell'accordo sottoscritto con l'Ufficio Scolastico Regionale di Milano ed il Comune di Seregno, informerà le famiglie richiedenti della documentazione richiesta e delle procedure previste e procederà all'iscrizione

dell'alunno proveniente da altro Comune solo dopo aver acquisito agli atti l'impegno formale di questi all'assunzione degli oneri di cui all'art. 11.

3. Al termine delle iscrizioni, il Dirigente Scolastico formula la graduatoria e ne dà comunicazione all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Seregno, in modo tale che quest'ultimo provveda a contattare i Comuni interessati per la definizione degli atti formali conseguenti.

Art. 8

1. Concorrono alla determinazione dell'onere complessivo annuo le seguenti voci di spesa:
 - a) il 16% del valore dell'ammortamento annuo dell'immobile (quota volumetrica destinata alla "SCUOLA PRIMARIA PER MINORI CON DISABILITÀ FISIO-PSICHICHE GRAVI" = 952,68mc/5.970mc), in quanto bene demaniale in uso alla "SCUOLA PRIMARIA PER MINORI CON DISABILITÀ FISIO-PSICHICHE GRAVI", di proprietà del Comune di Seregno: detto valore, calcolato con un'aliquota di ammortamento pari al 2% annuo, sarà oggetto di revisione/aggiornamento annuale a cura dell'Ufficio Ragioneria del Comune di Seregno;
 - b) la manutenzione ordinaria dello stabile, riferibile agli spazi destinati alla "SCUOLA PRIMARIA PER MINORI CON DISABILITÀ FISIO-PSICHICHE GRAVI", la cui entità è determinata annualmente in base ai costi sostenuti e documentati dall'Ufficio Tecnico Comunale;
 - c) il riscaldamento e l'energia elettrica (appalto calore e consumi in rapporto alla volumetria -3.600mc/19.530mc): l'entità della spesa è determinata annualmente in base ai costi sostenuti e documentati dall'Ufficio Tecnico Comunale;
 - d) i consumi di acqua in misura fissa forfettaria di € 300,00 all'anno;
 - e) il "Servizio Integrativo di Assistenza ad Personam" di cui all'articolo 4 comma 3, ivi compresa la funzione di coordinamento psico-pedagogico indicata al comma 4 del medesimo articolo: il Comune di Seregno organizza tale servizio avvalendosi di Imprese qualificate cui viene affidata la gestione mediante gara ad evidenza pubblica;
 - f) le spese per attività didattica (incarichi professionali per la realizzazione di specifici

progetti e/o attività, materiale di consumo, attrezzature ecc.) nel limite della quota pro capite indicata all'articolo 9 comma 1;

- g) spese relative al Centro Estivo qualora le famiglie dovessero richiederne la frequenza;
- h) oneri riflessi per costi di gestione e amministrativi (ivi compresi i costi telefonici) in misura fissa del 5% del totale;
- i) servizio mensa del personale (al netto dell'eventuale rimborso da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale) e quant'altro si ritenga opportuno secondo le attuali modalità organizzative e gestionali a garantire il corretto funzionamento della scuola e del Centro Estivo (a titolo di esempio: noleggio mezzo di trasporto per accompagnamento alunni in piscina o gite);

2. Non concorrono al riparto le seguenti voci di spesa:

- a) servizio mensa fruito dagli alunni: il Comune di Seregno proseguirà la gestione del servizio di ristorazione scolastica secondo le attuali modalità organizzative, addebitando bimestralmente ai Comuni di residenza per i rispettivi alunni gli oneri relativi all'intero costo sostenuto in base all'effettivo numero dei pasti erogati;
- b) servizio trasporto: attivato direttamente da ciascun Comune che vi provvede con proprie risorse strumentali e oneri a proprio carico;
- c) cedole librerie: l'onere, posto a carico dei Comuni di residenza, è convenzionalmente individuato nel maggior importo previsto di anno in anno dai relativi Decreti Ministeriali, al fine di consentire alla "SCUOLA PRIMARIA PER MINORI CON DISABILITÀ FISIO-PSICHICHE GRAVI" la miglior scelta didattica.

Art. 9

- 1. Il Comune di Seregno, nell'ambito del Diritto allo Studio, riconosce per la realizzazione delle attività complementari rivolte agli alunni della "SCUOLA PRIMARIA PER MINORI CON DISABILITÀ FISIO-PSICHICHE GRAVI" una quota forfettaria stimata in € 21.000,00 annuali (€ 700,00 per alunno) che concorre alla determinazione dell'onere complessivo annuo (art. 8 lettera f), con obbligo di rendiconto in merito al loro utilizzo da parte della Scuola stessa.

2. Ulteriori e specifici interventi di sostegno (educativo, assistenziale, assistenza specialistica), eventualmente previsti dal P.E.I. sulla base della diagnosi funzionale per il singolo alunno, dovranno essere attivati e finanziati in proprio, previa informazione e accordo, dal Comune di residenza dell'alunno stesso, in accordo con il Dirigente Scolastico.
3. L'acquisto di specifici ausili, attrezzature o arredi finalizzati ad uso personale ed esclusivo del singolo alunno sono altresì da intendersi a carico del Comune di residenza dell'alunno o della famiglia nel caso in cui sia previsto il finanziamento con specifici Bandi per l'erogazione di contributi a carico di fondi nazionali e/o regionali.

Art. 10

1. A partire dall'a.s. 2022/2023 l'iscrizione da parte di ogni singola famiglia per il proprio figlio alla "SCUOLA PRIMARIA PER MINORI CON DISABILITÀ FISIO-PSICHICHE GRAVI" comporta per il Comune di residenza l'impegno formale all'adesione al CENTRO ESTIVO.
2. La richiesta formale delle famiglie di adesione al Centro Estivo è vincolante per i Comuni di residenza delle stesse.
3. L'organizzazione del CENTRO ESTIVO è subordinata al numero delle adesioni effettive.
4. Il Centro Estivo, autorizzato al funzionamento ai sensi della D.G.R. Regione Lombardia n.11496 del 7 marzo 2010, e successive modifiche ed integrazioni, che definisce i criteri di funzionamento dei CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI, ha durata massima di 4 settimane tra i mesi di giugno e luglio, al termine del normale periodo di funzionamento dell'attività scolastica.
5. Il servizio verrà attivato dal Comune di Seregno, che se ne assume la piena responsabilità organizzativa e gestionale, avvalendosi di una Impresa qualificata, in presenza di un numero minimo di 15 iscritti, anche derogabile.
6. Gli standard minimi individuati per il corretto funzionamento del Centro Estivo prevedono la presenza di 1 Coordinatore, di Ausiliari Socio Assistenziali (ASA) in rapporto 1:4 e di eventuali Assistenti Educativi e/o Educatori professionali in rapporto 1:3.
7. Situazioni di maggior gravità tali da richiedere un rapporto educatore o ASA/alunno più elevato potranno essere garantite con oneri a totale carico del Comune di residenza

dell'alunno.

8. Il Comune di Seregno metterà a disposizione risorse economiche e strumentali per la realizzazione delle attività educative e ludiche, da definirsi in sede di progettazione annuale.
9. Il Comune di Seregno definisce le modalità ed i tempi di iscrizione e le condizioni di accesso ed informa i Comuni convenzionati dell'intenzione di organizzare il Centro Estivo, in modo che ciascuno provveda a darne comunicazione alle famiglie residenti.
10. I Comuni, verificato l'interesse delle famiglie, comunicano il periodo di frequenza del proprio alunno e si impegnano a sostenere direttamente tutti i relativi oneri, dovuti anche in caso di assenza non programmata.
11. Il Comune di residenza dell'alunno verserà, entro il 30 giugno e per ogni settimana di adesione, la quota settimanale di € 650,00 comprensiva di:
 - servizio educativo ed assistenziale, ivi comprese le funzioni di coordinamento;
 - acquisto di beni e servizi per le attività ludico/ricreative e per la gestione del Centro Estivo.
12. Sono interamente imputati ai Comuni di residenza gli oneri relativi al servizio mensa, preventivamente sostenuti dal Comune di Seregno.
13. Non concorrono altresì al riparto le spese relative al servizio trasporto per raggiungere il Centro Estivo e ritornare al domicilio dell'alunno, che dovrà essere assicurato da ciascun Comune con propri mezzi e/o risorse.
14. Eventuali forme di partecipazione dell'utenza ai costi del servizio derivanti da specifici regolamenti saranno gestite e rimosse direttamente dai Comuni di residenza, escludendo il Comune di Seregno da qualsiasi attività al riguardo.

Art. 11

1. Con l'impegno formale all'atto dell'iscrizione di cui al precedente art. 7, il Comune di residenza dell'alunno iscritto alla "SCUOLA PRIMARIA PER MINORI CON DISABILITÀ FISIO-PSICHICHE GRAVI" accetta integralmente quanto normato dalla presente convenzione.
2. La stipula della convenzione con i Comuni dovrà avvenire entro l'avvio dell'anno scolastico o dalla data di inserimento dell'alunno nel caso in cui ciò avvenga ad anno scolastico

iniziato.

3. L'Istituto Scolastico provvede a sottoporre il progetto educativo personalizzato di ogni singolo alunno alla famiglia e all'assistente sociale referente per eventuali ed ulteriori proposte ed osservazioni.
4. Per garantire omogeneità ed efficacia delle prestazioni ed assicurare la frequenza degli iscritti, il Comune di residenza di ogni alunno si impegna a versare al Comune di Seregno quanto dovuto come segue:

FREQUENZA SCOLASTICA:

- **€ 8.500,00 annuali** in due diverse rate: € 3.400,00 (periodo settembre/dicembre) entro il 30 gennaio ed € 5.100,00 (periodo gennaio/giugno) entro il 30 giugno;

CENTRO ESTIVO:

- **€ 650,00 a settimana di frequenza** da versare entro il 30 giugno in base alle settimane di adesione.
5. Si evidenzia che, per eventuale inserimento o ritiro dell'alunno ad anno scolastico in corso, la quota annuale verrà ricalcolata in base al numero delle giornate, da calendario scolastico, che intercorrono dalla data di avvio al termine dell'inserimento.

Art. 12

1. A seguito di passaggio formale coi Comuni aderenti, il presente schema di convenzione entra in vigore nell'anno scolastico 2022/2023, con contestuale convenzionamento tra il Comune di Seregno, le Istituzioni scolastiche e quelle sanitarie competenti per il funzionamento delle classi DVA della "SCUOLA PRIMARIA PER MINORI CON DISABILITÀ FISIO-PSICHICHE GRAVI" in Via Pacini n. 71,.
2. Per ciascun Ente aderente la presente convenzione avrà effetto dalla data di iscrizione sino al termine dell'a.s. 2022/2023.
3. Ogni Comune si considera impegnato, per tutto il periodo di validità, all'assunzione degli oneri relativi a ciascun alunno residente nel proprio territorio.
4. Eventuali modifiche dovranno essere formalmente comunicate dalla parte proponente agli altri firmatari del presente accordo tramite pec, almeno due mesi prima della conclusione

di ciascun anno scolastico.

5. Qualsiasi spesa inerente la presente convenzione, compresi i diritti, i bolli, le registrazioni ecc., sarà a carico dei Comuni aderenti - registrazione in caso d'uso.
6. Il Tribunale di Monza è competente per tutte le eventuali controversie ai patti convenuti non diversamente componibili.

Letto, confermato e sottoscritto.

In data

Per

IL COMUNE DI

Per

IL COMUNE DI SEREGNO

Allegato A

DEFINIZIONE DEL "SERVIZIO INTEGRATIVO DI ASSISTENZA AD PERSONAM"

Il servizio è espletato mediante l'impiego di personale con la qualifica professionale di AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE, in possesso del relativo attestato Regionale A.S.A.

Funzioni proprie dell'operatore ASA (*):

- assistenza diretta alla persona relativamente all'igiene personale;
- collaborazione nel settore dell'educazione alla salute;
- collaborazione con le insegnanti durante le attività educative programmate dalla scuola;
- collaborazione con le insegnanti nella realizzazione di interventi finalizzati a favorire l'autonomia personale e l'autosufficienza (es. somministrazione pasti).

Nell'ambito di dette funzioni, le mansioni prevalentemente svolte sono le seguenti:

- accoglienza degli alunni all'arrivo a scuola e accompagnamento nelle relative classi;
- accompagnamento degli alunni all'uscita dell'edificio scolastico e consegna alle figure di riferimento (genitori, accompagnatori e/o altri soggetti autorizzati dalla famiglia);
- pulizia e riordino materiale e sussidi didattici;
- igiene della persona e vestizione;
- assunzione dei pasti;

Inoltre, seguendo le indicazioni dello specialista di riferimento dell'alunno:

- corretta deambulazione;
- movimento degli arti invalidi;
- uso di accorgimenti per una giusta posizione degli arti in condizioni di riposo;
- uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare, camminare.

() Qualora sia richiesto da particolari ed eccezionali esigenze educative ed assistenziali degli alunni potrà essere prevista la figura di Educatore o Assistente Educativo, in alternativa o in aggiunta alla figura di ASA.*

Il servizio prevede il COORDINAMENTO PSICO-PEDAGOGICO. Tale funzione è assegnata ad una figura in possesso di Laurea in Psicologia od equipollente, con esperienza attestata nei

servizi rivolti alla disabilità, formativi rispetto all'età evolutiva, e coordinamento e gestione di gruppi di lavoro e/o dinamiche di gruppo.

Funzioni proprie del coordinatore:

Il coordinatore supporta la Direzione Didattica nelle azioni di raccordo con gli operatori dei servizi e del territorio e la "SCUOLA PRIMARIA PER MINORI CON DISABILITÀ FISIO-PSICHICHE GRAVI", collaborando con il settore competente dell'Amministrazione comunale.

Il coordinatore della "SCUOLA PRIMARIA PER MINORI CON DISABILITÀ FISIO-PSICHICHE GRAVI", per i compiti assegnati, è collegato funzionalmente alla Direzione Didattica, attenendosi a proposte e delibere degli organismi scolastici e al Servizio Famiglia e Fragilità Sociale del Comune di Seregno per verifiche periodiche. Avrà competenze di coordinamento dell'equipe di insegnanti relativamente a:

a) Organizzazione del servizio

- Spazi: articolazione e strutturazione degli ambienti, in funzione del progetto pedagogico e dei bisogni degli allievi;
- attività: in relazione ai progetti e ai piani di lavoro del gruppo-classe;
- materiali: scelta di attrezzature e materiali ludici e didattici;
- personale: analisi dei tempi, orari, suddivisione dei compiti;
- formazione dei gruppi-classe: gruppi omogenei o eterogenei per età o per disabilità;

b) Progetto educativo

- individuazione e programmazione degli obiettivi generali e specifici, operando un intervento di sintesi delle indicazioni provenienti dalle équipes specialistiche al fine di garantire un intervento il più possibile personalizzato;
- verifica dei programmi attuati e degli obiettivi generali ed individuali raggiunti, anche ai fini di eventuali dimissioni e successivi inserimenti in altri servizi presenti sul territorio (es. CSE, CDD, casa famiglia, comunità alloggio).

Il Coordinatore ha altresì le funzioni di:

- referente per le famiglie relativamente al progetto didattico e pedagogico ai fini della continuità educativa tra ambiente familiare ed ambiente scolastico;

- referente della "SCUOLA PRIMARIA PER MINORI CON DISABILITÀ FISIO-PSICHICHE GRAVI" per gli specialisti e operatori sociali che abbiano in carico i singoli casi;
- Referente per il territorio, al fine di promuovere la collaborazione con le altre istituzioni che si occupano dell'età evolutiva e della disabilità (Scuola, CDD, ATS, ASST, U.O.N.P.I.A, Associazioni e Volontariato ecc.).